N. R.G. 2896/2023

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **2896/2023**

tra

[redacted]

ATTORE

e

[redacted]

CONVENUTO

Oggi 9 settembre 2025 ad ore **9,00** innanzi al dott. [redacted], sono comparsi:

Per [redacted] l'avv. [redacted]

Per [redacted] l'avv. [redacted] in sostituzione dell'Avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]

Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:

La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;

- Con decreto del 1.8.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;

- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.

L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti

Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.

I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.

Il Giudice

dott. [redacted]

Alle ore 18,50 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisioni dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.

Il Giudice

dott. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [redacted] ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2896/2023** promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE

contro

[redacted] (C.F. 05111630264), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] ([redacted]) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in V. B. D. P. NU. N. 19 20121 MILANOresso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ritualmente notificato [redacted] convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale [redacted] società a responsabilità con socio unico rassegnando le seguenti conclusioni: *"... In via cautelare:- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo concorrendo i gravi motivi esposti in narrativa; - in premessa - accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva da parte della banca; - in via principale - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto; - accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi; - accertare e dichiarare che il contratto non*

pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale; - accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 delle delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale; - accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale; - accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale; - accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale; - accertare e dichiarare la violazione dell'art. 34 del codice del consumo e ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale; in via ulteriormente subordinata - accertare e dichiarare, che il contratto di mutuo pattuisce, per le ragioni esposte in narrativa, un tasso di interesse usurario, tenendo conto di tutti i costi legati alla erogazione del credito e quindi anche del costo del regime di capitalizzazione prescelto, e conseguentemente ricalcolare il rapporto di mutuo al netto di qualsivoglia interesse in applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale; In via istruttoria: disporre CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra la banca e il ricorrente sulla base di quanto su esposto e che qui si abbia per integralmente richiamato. Con vittoria di spese diritti e onorari.".

Più in dettaglio parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva con conseguente carenza della prova della titolarità dei crediti.

Deduceva anche che Banca avrebbe applicato un "*ammortamento in regime composto degli interessi*" e, di conseguenza, avrebbe "*avuto un netto maggior guadagno per ogni rata di euro 300 circa rispetto a quanto il mutuatario avrebbe pagato in regime di capitalizzazione semplice degli interessi*".

Eccepiva pertanto la violazione dell' art. 821 3° comma c.c. dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 comma 2, T.U.B., dell'art 6 delibera CICR del 9/2/00; la violazione degli artt. 1343 e 1344 c.c.; la violazione della trasparenza in senso economico; la violazione dell'art. 34 Codice Consumo; la violazione degli artt. 1418 c.c., 2° COMMA, 1284 c.c., 3° COMMA, 1346 c.c., art. 117 TUB, 4° comma.

Lamentava altresì la usurarietà degli interessi applicati.

Si costituiva in giudizio Yoda SPV S.R.L. eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione, contestando quanto affermato da parte opponente e rassegnando le seguenti conclusioni: *"... ritenere e dichiarare la propria incompetenza territoriale, rimettendo le parti dinanzi al Giudice competente, ossia il Tribunale di Termini Imerese. rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dal contratto di mutuo datato 5 agosto 2011, rep. n. 3 - racc. n. 1, a rogito del Notaio* [redacted] *registrato in Bagheria il 5 agosto 2011 al n. 1791 Serie 1T. rigettare, per tutto quanto esposto e argomentato in narrativa, l'opposizione a precetto promossa dal Sig.* [redacted] *con ogni domanda e/o eccezione in essa formulata, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. In via preliminare e di rito: In subordine, in via preliminare e di merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale che precede, salvo gravame: In via principale e nel merito: In subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ed eccezioni ex adverso proposte: rideterminare le somme effettivamente dovute a Yoda SPV S.r.l. e, per effetto della compensazione, anche impropria, accertare e dichiarare il diritto di credito dell'opposta in relazione al contratto di mutuo datato 5 agosto 2011, rep. n. 3 - racc. n. 1, a rogito del Notaio Valentina Porrello, registrato in Bagheria il 5 agosto 2011 al n. 1791 Serie 1T e, conseguentemente, il diritto di agire in via esecutiva nei confronti del* [redacted] *. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari, rimborso forfettario e oneri di legge. ".*

Preliminarmente eccepiva il difetto di competenza territoriale del Giudice adito dall'attore in favore del Tribunale di Termini Imerese.

Eccepiva poi l'infondatezza dell'avversa contestazione in punto di difetto di legittimazione attiva.

Per ciò che concerneva gli ulteriori rilievi osservava che controparte aveva sottoscritto un mutuo con piano di ammortamento c.d. "alla francese" e che il piano di ammortamento risultava conforme al

disposto di cui all'art. 1194 c.c. e art. 120 T.U.B. e, di certo, non violava il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c..

Contestava altresì l'asserita violazione del principio di proporzionalità e l'asserita indeterminatezza del tasso d'interesse applicato dalla Banca nonché l'asserita usurarietà dei tassi di interesse.

La causa veniva istruita documentalmente.

Giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del *petitum*, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della *causa petendi*, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere *in executivis* (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).

Preliminarmente si rammenta anche che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.

Sull'eccepito difetto di competenza territoriale si ritiene sufficiente richiamare il contenuto dell'ordinanza resa in data 12.6.2024.

Va peraltro osservato che "*la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'articolo 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi*

decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile" (Cass. civ., sez. III, 17/01/2022, n. 1157).

Quanto poi alla questione relativa alla eccepita carenza di legittimazione attiva si osserva quanto segue.

Sul punto si rileva che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale – avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione - costituisce una facilitazione per le banche, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.

In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).

Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che *"nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile"*, nonché il precedente comma 3 per cui *"i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione"*.

Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.

Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco; pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).

Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo

della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova *ex* art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui *non egent probatione* i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del 10.07.2014).

Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui *"la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta"* (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).

Sul punto, è peraltro di recente intervenuta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17944/2023.

Sostiene condivisibilmente la S.C. che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame, in cui uno dei motivi dell'opposizione in esame è costituito esattamente dalla contestazione della sussistenza della titolarità attiva del rapporto controverso.

Tale principio si applica anche ai casi, come quello in esame, in cui la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari e della cessione sia stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 T.U.B.

In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che "in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la

formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (Cass., 26.6.2019, n. 17110; Cass., 29.12.2017, n. 31188).

Secondo tale orientamento, doveva ritenersi che il documento di legittimazione del credito nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 co. 2 T.U.B. fosse il testo della Gazzetta Ufficiale con cui era data notizia dell'operazione finanziaria in questione, non essendo necessario il deposito del contratto di cessione o di altro documento riportante il credito specifico oggetto, tenuto conto inoltre che l'onere della prova incombe sulla parte che contesta la riconducibilità della documentazione esibita al cessionario.

La Cassazione nel 2023, aggiungendo un elemento di novità rispetto alle precedenti acquisizioni, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.

Solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.

Compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi comunque che parte opposta abbia fornito elementi tranquillizzanti sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso.

La società opposta ha comunque prodotto in giudizio l'elenco integrale dei crediti ceduti consultabile tramite il link indicato nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in cui i crediti sono identificati con numero di rapporto ISP alla cessione e numero filiale nonché la dichiarazione con cui si conferma l'avvenuta cessione dello specifico credito vantato nei confronti dell'odierno opponente (v. la dichiarazione di avvenuta cessione del credito rilasciata da [redacted], sub doc. 7 fascicolo parte opposta).

Da quanto esposto discende il necessario rigetto di tale motivo di opposizione svolto da parte attrice opponente.

Tutte le restanti censure di merito formulate dall'opponente possono ritenersi oramai superate dalla giurisprudenza della Corte di legittimità le cui SS.UU., con riguardo all'ammortamento c.d. alla francese, sono intervenute a chiarire con la sentenza n. 15130/2024, a proposito di un mutuo stipulato a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, che il metodo alla francese è costruito in modo tale che l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benchè quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede affatto che sugli interessi scaduti (e si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Esso comporta, piuttosto, che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. In sostanza:

a) il piano di ammortamento si sviluppa a partire dal calcolo della quota di interessi e deducendo, per differenza, la quota capitale e non viceversa; il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi ed il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;

b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi per il periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue. "E', perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi …. In base al calcolo di successivi interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime 'composto' che è un'espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi, ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quanto meno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, dunque, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto, una forma di quantificazione di una prestazione;

c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento 'alla francese' standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di 'interessi

su interessi', cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi 'scaduti' (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata per i primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto;

d) la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione non comporta indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi degli art. 1346 e 1418 c.c., quando il contratto contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1283 c.c.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;

e) in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere esplicitato nel contratto né sul tasso anno effettivo globale (TAEG), che consiste solo in un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.U.B., sicchè l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.

Con sentenza n. 7382/2025 la Cassazione ha affermato che tutti i principi di cui sopra trovano applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento alla francese standardizzato non sia fisso, ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, "laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o riduzione della quota di interessi della rata medesima*"*.

"Ricapitolando" – afferma la S.C. nella sentenza da ultimo citata – "nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché, come nel tasso fisso, la quota di interessi di ogni rata viene ugualmente calcolata sul residuo debito del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto quanto già pagato in linea capitale con le rate precedenti: b) se il piano di ammortamento riporta la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del

prestito, del TAN e del TAEG, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale ed interessi, neppure sorge un 'vulnus' in termini di trasparenza, giacchè il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile alla data della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo 'ad absurdum', consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile*".*

In conclusione tutte le domande proposte dall'opponente vanno respinte.

La natura della causa, nonché la non univocità complessità e novità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

respinge l'opposizione;

dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale resa d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 *sexies* c.p.c.,

Rimini, 9 settembre 2025

Il Giudice

dott. [redacted]